



SENATO ACCADEMICO	15 luglio 2020
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	22 luglio 2020
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Rep. n. 925/2020 Prot. n. 148445 del 27/07/2020
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio Personale Docente</u>
ENTRATA IN VIGORE	28/07/2020

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	1
Art. 2 - Modalità procedurali	2
Art. 4 - Criteri di valutazione	4
Art. 5 - Ulteriori elementi di valutazione	4
Art. 6 - Commissione di valutazione	5
Art. 7 - Comunicazione dell'esito della valutazione.....	6
Art. 8 - Norme transitorie e finali.....	6

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 c. 14 della legge n. 240/2010, le modalità procedurali e i requisiti per l'attribuzione delle classi stipendiali previste dal D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari" a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240".

2. Ai fini del presente regolamento, tutte le cariche, professioni e titoli inerenti alle funzioni svolte e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
3. Ai fini del presente regolamento, per professori e ricercatori, si intendono i professori e i ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo.

Art. 2 - Modalità procedurali

1. La classe stipendiale è attribuita previa presentazione di domanda da parte di coloro che hanno maturato il requisito di anzianità di servizio necessario per ottenere la classe stipendiale superiore secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 14 della legge n. 240/2010.
2. Nella maturazione dell'anzianità di cui al comma 1 non sono computati i periodi di aspettativa senza assegni che danno luogo ad una temporanea interruzione della carriera.
3. Il mese precedente il semestre in cui si svolge la valutazione (pubblicazione degli elenchi a gennaio e luglio, conformemente alle scadenze di cui al c. 8), gli uffici invieranno una comunicazione relativa alla pubblicazione dell'elenco dei possibili interessati e il link al modulo della domanda. Tale elenco sarà pubblicato nello stesso giorno all'albo di Ateneo.
4. L'esito della valutazione per l'attribuzione degli scatti stipendiali consiste in un giudizio positivo/negativo. L'eventuale giudizio negativo potrà essere pronunciato solo dopo l'esame degli ulteriori elementi di valutazione previsti dall'art. 5 e dovrà essere adeguatamente motivato.
5. In caso di valutazione negativa la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di maturazione dell'anzianità di servizio indicata nella domanda di cui al comma 1. In tal caso il periodo utile ai fini della valutazione è quello che precede la data della nuova richiesta e la decorrenza della classe è differita di un anno dalla data iniziale di maturazione del diritto.
6. Alla domanda di attribuzione della classe, redatta dall'interessato utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'amministrazione, deve essere allegata una relazione standardizzata sulle attività svolte e i servizi prestati nel periodo di riferimento.
7. L'amministrazione potrà effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e in conformità a quanto previsto dal Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive, controlli a campione sul contenuto delle dichiarazioni presentate dagli interessati. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 che

prevedono, rispettivamente, la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e le responsabilità penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

8. La presentazione delle domande avviene con la seguente cadenza temporale:
 - domande entro il 28/2 per chi ha maturato il requisito entro il 31/12 dell'anno precedente;
 - domande entro il 30/09 per chi ha maturato il requisito entro il 30/6 dell'anno in corso.
9. In caso di valutazione positiva il riconoscimento economico relativo all'attribuzione della nuova classe stipendiale decorre dal primo giorno del mese in cui viene maturato il diritto, e verrà corrisposta alla prima scadenza mensile utile successiva al decreto rettorale di cui all'art. 6 comma 8 del presente regolamento.
10. Gli aventi diritto all'attribuzione della classe stipendiale che non presentano la relativa richiesta, fermo restando, ai fini della valutazione, il periodo utile alla maturazione del diritto, hanno la facoltà di presentare domanda nella successiva tornata di valutazione.
11. In caso di mancata presentazione della domanda nella successiva tornata di valutazione, la richiesta può essere presentata dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di maturazione del diritto. In tal caso il periodo utile ai fini della valutazione è quello che precede la data della nuova richiesta e la decorrenza della nuova classe è differita di un anno dalla data iniziale di maturazione del diritto.

Art. 3 – Valutazione per l'attribuzione della classe

1. L'attribuzione della classe avviene all'esito di una valutazione che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato nel periodo di riferimento precedente la data di maturazione del diritto nei seguenti ambiti: didattica, ricerca e gestionale.
2. Ciascuno di tali ambiti è preso in considerazione dalla commissione valutatrice di cui all'art. 6 secondo i criteri indicati negli articoli 4 e 5.
3. Gli interessati che hanno svolto nel periodo di riferimento la propria attività istituzionale in tutto o in parte, presso altri atenei, enti di ricerca, istituzioni pubbliche o private potranno autocertificare l'attività svolta all'esterno, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni che saranno effettuate ai sensi delle normative vigenti.
4. Gli interessati che nel periodo, in tutto o in parte, siano stati collocati in aspettativa o fuori ruolo per svolgere attività di cui agli artt. 12, 13 e 17 del D.P.R. n. 382/1980, all'art. 168 del

D.P.R. n. 18/1967, all'art. 7 della legge n. 240/2010 e a disposizioni analoghe, potranno autocertificare l'attività svolta all'esterno.

Art. 4 - Criteri di valutazione

1. La commissione valutatrice prenderà in esame la relazione di cui all'art. 2 c. 6, sul complesso delle attività svolte dall'interessato, utilizzando i seguenti criteri:
 - a. attività didattica: avere svolto, nel periodo di riferimento per il quale si chiede lo scatto stipendiale, i compiti didattici assegnati desumibili dal registro delle lezioni debitamente vistato dal responsabile della struttura (nel caso di ore assegnate in dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e master farà fede il consuntivo sottoscritto dal candidato). Si terrà conto delle cause di impossibilità oggettiva a svolgere l'attività didattica, debitamente documentate nei casi previsti dalla normativa.
 - b. attività di ricerca: l'attività di ricerca si considera positivamente svolta se nel periodo di riferimento il richiedente è stato autore/coautore di almeno n. 1 prodotto della ricerca inseriti nella piattaforma IRIS.
 - c. attività gestionale: presenza effettiva nel periodo di riferimento ad almeno il 50% delle sedute del Consiglio di Dipartimento nei periodi di effettivo servizio, salvo eccezionali e giustificati motivi derivanti da superiori obblighi d'ufficio, improrogabili attività scientifiche e didattiche, motivi di salute, ragioni di forza maggiore, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Regolamento sull'attribuzione, autocertificazione, valutazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori. Sono esentati gli interessati di cui all'art. 3, comma 4.

Art. 5 - Ulteriori elementi di valutazione

1. Nel caso in cui il richiedente non abbia ottemperato ad uno o più dei criteri elencati nell'art. 4, la commissione è comunque tenuta a valutare, in sostituzione, ulteriori criteri, di seguito indicati i cui elementi di valutazione dovranno essere autocertificati dallo stesso richiedente.
2. In tali casi la commissione dovrà comunque, se disponibile, tenere conto della valutazione dell'attività didattica del richiedente effettuata dagli studenti nel periodo di riferimento per i quesiti D7, D8, D10 e D11.
3. I criteri di cui al comma 1 sono:

- a. le ore complessivamente dedicate agli esami di profitto e l'impegno profuso in qualità di relatore di tesi di laurea o di dottorato di ricerca;
- b. il carico didattico curricolare (didattica frontale) dei ricercatori nei corsi di studio e il carico didattico complessivo dei professori;
- c. l'attività di ricerca registrata nella piattaforma IRIS, e il coordinamento di o la partecipazione a progetti di ricerca competitivi nazionali o internazionali (esempio PRIN, ERC, etc);
- d. iniziative realizzate nell'ambito della terza missione, così come previste nelle linee guida e manuale di terza missione ANVUR;
- e. l'incarico di rettore, prorettori e delegati del rettore, direttore di dipartimento, preside di facoltà, coordinatore di corso di studio, componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione, del presidio di qualità, e ogni altro incarico che la commissione motivatamente valuti d'impegno comparabile con quelli citati;
- f. ogni altro elemento che il richiedente ritenga utile segnalare alla commissione ai fini della valutazione del suo impegno didattico, di ricerca, gestionale. Con particolare riferimento ai casi di cui all'art. 3 comma 4, la commissione valutatrice sarà tenuta a prendere in esame una relazione prodotta dall'interessato, riguardante l'effettivo svolgimento delle attività gestionali nel periodo di aspettativa, o fuori ruolo.

Art. 6 - Commissione di valutazione

1. La commissione, nominata annualmente e non rinnovabile, è composta da tre professori o ricercatori dell'ateneo, uno per ogni macro-area.
2. Della commissione non possono fare parte coloro che hanno diritto a chiedere l'attribuzione della classe stipendiale nell'anno di mandato della stessa.
3. I componenti della commissione vengono individuati dal Senato Accademico su proposta del Rettore.
4. La commissione è nominata con decreto del Rettore. La commissione individua al proprio interno un presidente.
5. Per l'esame dei reclami dei candidati di cui all'art. 7 comma 2 è istituita una Commissione di riesame. Tale Commissione è composta da tre professori o ricercatori di Ateneo, uno per ogni macro area. I componenti della Commissione vengono nominati dal Senato

accademico, su proposta del Rettore. Valgono per questa Commissione le previsioni di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo.

6. Per ciascuna sessione, la commissione termina i propri lavori entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 2, c. 8.
7. Il presidente della commissione può chiedere al Rettore una proroga di ulteriori trenta giorni dei termini per la conclusione dei lavori medesimi solo per comprovati e giustificati motivi.
8. La valutazione espressa dalla commissione è approvata con decreto del Rettore.

Art. 7 - Comunicazione dell'esito della valutazione

1. L'ateneo comunica tempestivamente a ciascun interessato l'esito della valutazione.
2. Eventuali reclami potranno essere presentati alla commissione di riesame di cui all'art. 6, c. 5 del presente regolamento, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
3. Al termine di ogni anno solare l'ateneo pubblica, nel rispetto della normativa vigente, l'elenco dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito l'attribuzione dello scatto.

Art. 8 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale d'Ateneo. A partire dal medesimo giorno il regolamento è disponibile sul sito web istituzionale.
2. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dal 2020, ai sensi dell'art. 1 c. 629 della Legge 205/2017, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 e s.m.